



I 31 Maggio 2008 scade il termine per la presentazione del Modello 730, utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel corso del 2007:

1. redditi di lavoro dipendente e assimilati;
2. redditi dei terreni e fabbricati;
3. redditi di capitale;
4. redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita I.V.A.;
5. alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata unitamente ad alcuni dei redditi diversi.

La modulistica in esame **può essere utilizzata** dai contribuenti che nel 2008 sono:

1. pensionati o lavoratori dipendenti;
2. soci di cooperative di produzione e lavoro;
3. lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno; (purché il rapporto sia in essere nel periodo compreso tra il mese di giugno e luglio 2008)
4. soggetti che possiedono esclusivamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50 T.U.I.R. – cosiddetti *redditi di collaborazione coordinata e continuativa*- almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e luglio 2008.

Le disposizioni legislative in materia precisano che **non possono utilizzare** il Modello 730:

1. i contribuenti che presentano una delle seguenti dichiarazioni: Iva, sostituti d'imposta Modelli 770 ordinario e semplificato;
 2. i contribuenti che non risiedono in Italia nel corso del 2007 e/o 2008;
 3. i contribuenti che nel corso del 2007 hanno prodotto redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la Partita I.V.A., o che hanno realizzato plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate,
-

i quali sono tenuti alla presentazione del Modello Unico 2008 Persone Fisiche.

Le modalità di presentazione del Modello 730 e della documentazione necessaria, la consegna dei modelli elaborati, nonché la scadenza di presentazione e trasmissione telematica dei modelli variano a seconda che il soggetto che presta l'assistenza fiscale sia direttamente il sostituto d'imposta ovvero un Professionista abilitato.

In particolare, il Modello 730 va presentato entro il **30 aprile** se consegnato al sostituto d'imposta, ovvero entro il **31 maggio** se presentato ad un Professionista abilitato.

Tra le novità di quest'anno, si evidenziano:

1. la sostituzione delle precedenti deduzioni dal reddito imponibile (*no tax area e family area*) con un sistema di detrazioni dall'imposta (per carichi di famiglia, per redditi da pensione e da lavoro dipendente e assimilati, per famiglie numerose e per alcuni altri redditi);
2. la modifica degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote, come evidenziato nella tabella che segue:

Scaglioni di reddito	Aliquote del 2007
Fino ad Euro 15.000	23%
Euro 15.001 – 28.000	27%
Euro 28.001 – 55.000	38%
Euro 55.001 – 75.000	41%
Oltre Euro 75.000	43%

In aggiunta a ciò è stata prevista una detrazione di imposta nella misura del 20% per le spese relative alla sostituzione di frigoriferi e congelatori a più alta efficienza energetica, all'acquisto di apparecchi televisivi digitali e di motori ad elevata efficienza.

E' pari al 55% la detrazione d'imposta prevista per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

E' invece fissata al 19% la detrazione di imposta concessa per le spese relative a canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per attività sportive praticate da ragazzi, nonché per le spese per addetti all'assistenza personale, per le quali in passato era stata prevista una deduzione nel corso dell'anno precedente.

Le ultime disposizioni di legge hanno altresì previsto l'esclusione dal pagamento dell'imposta per i contribuenti titolari esclusivamente di redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non eccedente le 500 Euro.

L'art. 10 del *T.U.I.R.* disciplina i cosiddetti Oneri deducibili ai fini *I.R.Pe.F.*, vale a dire quegli importi che possono essere sottratti dal reddito complessivo al fine di giungere alla determinazione del reddito imponibile su cui applicare le aliquote progressive per scaglioni sopra esposte.

Tra gli **oneri deducibili** rientrano:

1. **le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti portatori di handicap;**
2. gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato,
3. i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, (compresi quelli versati sulle polizze assicurative di RCA al S.S.N.) nonché quelli versati facoltativamente alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza;
4. i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari;
5. le spese sostenute dai genitori per le adozioni internazionali;
6. gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare;
7. la rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

L'art. 15 del T.U.I.R. prevede la possibilità **di detrarre dall' I.R.Pe.F. lorda il 19% dell'importo di determinati oneri** sostenuti dal contribuente, tra cui:

- interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili adibiti ad abitazione principale;
- interessi pagati su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione di immobili diversi dall'abitazione principale stipulati prima del 1993;
- **spese sanitarie e quelle per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici ed informatici dei portatori di handicap;**
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per l'istruzione superiore ed universitaria;
- premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio di morte, invalidità permanente e non autosufficienza;
- erogazioni liberali a favore di soggetti che operano nel settore dello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale –*ONLUS*- e di soggetti che svolgono attività umanitarie,
- spese per la pratica di sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti (cd. Badanti)
- spese per il mantenimento del cane guida dei non vedenti.

Il sopra citato art. 15 del T.U.I.R. prevede una detrazione IRPEF del 19% per la parte delle spese sanitarie eccedente l'importo della franchigia di 129,11 Euro.

Gli oneri sanitari detraibili sono costituiti da:

1. spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche e relativi oneri sostenuti per ricoveri collegati a degenze o operazioni chirurgiche;
 2. spese per l'acquisto di medicinali;
 3. spese per l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie;
 4. spese per il trapianto di organi;
 5. l'importo del ticket pagato, se le spese sono state sostenute nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
 6. spese per l'acquisto o l'affitto di protesi dentarie o sanitarie in genere;
 7. spese per analisi, indagini radiosopiche, ricerche ed applicazioni;
-

-
8. spese mediche generiche e di assistenza specifica, diverse da quelle relative a soggetti portatori di handicap, per le quali l' art. 10 T.U.I.R riconosce la deducibilità dal reddito.

La detraibilità dei suddetti oneri spetta sia nell' eventualità in cui questi siano stati sostenuti nell' interesse del soggetto dichiarante, sia nell' ipotesi in cui siano stati sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Va segnalato, però, che il contribuente a cui siano state fatturate spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico non può calcolare la detrazione per tali oneri; analogamente, le spese mediche sostenute per i soggetti che, durante il periodo di imposta, hanno perduto la qualifica di soggetti fiscalmente a carico per il superamento dei limiti di reddito, non possono essere detratte né da colui che ha sostenuto l'onere, né tanto meno dal soggetto che ha beneficiato della prestazione.

Le spese sanitarie sostenute devono risultare da idonea documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, quietanza, ricevute).

Per la detraibilità delle spese sostenute per le persone fiscalmente a carico, il documento comprovante gli oneri può essere indifferentemente intestato al soggetto nel cui interesse sono state sostenute, ovvero al soggetto di cui questi risulti a carico.

Per l'acquisto di medicinali, la documentazione è costituita da:

- Fotocopia della prescrizione rilasciata dal medico di base, corredata dallo scontrino fiscale della farmacia, ovvero dal documento riepilogativo non avente natura fiscale;
- Per i cosiddetti medicinali "da banco", invece, da idoneo scontrino fiscale, ovvero da un'autocertificazione del contribuente attestante la necessità, per se stesso o per i familiari fiscalmente a carico, dell'acquisto dei medicinali medesimi.

In ultimo va detto che la Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, a partire dal 1 luglio 2007, ai fini della detraibilità, la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata:

1. da fattura;
 2. da scontrino fiscale cosiddetto "parlante", vale a dire contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, con relativa indicazione del codice fiscale del destinatario. Per quanto attiene l'indicazione della natura, è sufficiente la dizione generica di "farmaco" o "medicinale", mentre per l'indicazione della qualità, basta la denominazione del farmaco. Fino al 31 dicembre 2007, il codice fiscale potrà essere indicato a mano sullo scontrino.
-